

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE E L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

CAPO I – I RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E UNIVERSITA'	3
Articolo 1 - Oggetto dell'Intesa	3
Articolo 2– Principio di collaborazione tra Regione e Università	3
Articolo 3 - Partecipazione dell'Università agli atti di programmazione sanitaria regionale	5
CAPO II – LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE	6
Articolo 4 - Azienda ospedaliero-universitaria	6
CAPO II.1 – ASSETTO ISTITUZIONALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	7
Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda integrata	7
Articolo 6 - Il Direttore Generale	7
Articolo 7 – Il Collegio sindacale	8
Articolo 8 – L'organo di indirizzo	8
Articolo 9 – Il Collegio di direzione	9
Articolo 10 – Nucleo di Valutazione con funzioni di Organismo indipendente di valutazione	10
CAPO II.2 – L'ATTO AZIENDALE	11
Articolo 11 – Atto aziendale	11
CAPO II.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	11
Articolo 12 - Organizzazione della Azienda integrata ospedaliero-universitaria	11
Articolo 13 – I Dipartimenti	12
Articolo 14 – Le unità operative complesse e semplici	13
Articolo 15 - Dotazione organica	13
CAPO II.4 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE	14
Articolo 16 - Piano triennale di attività	14
Articolo 17 - Piano di attività annuale	14
Articolo 18 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale	14
CAPO III - PERSONALE UNIVERSITARIO	15
CAPO III.1 – IL PERSONALE DOCENTE	15
Articolo 19 - Personale universitario: professori e ricercatori	15
Articolo 20 – Attribuzione di incarichi al personale docente	16
Articolo 21 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari	17
CAPO III.2 – IL PERSONALE UNIVERSITARIO EQUIPARATO ALLA DIRIGENZA SANITARIA	18
Articolo 22 - Personale universitario equiparato alla Dirigenza sanitaria	18

CAPO III.3 – IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	18
Articolo 23 - Personale universitario delle professioni sanitarie	18
CAPO III.4 – ALTRO PERSONALE	19
Articolo 24 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni	19
CAPO III.5 – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA.....	19
Articolo 25 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale	19
Articolo 26 – Rapporti sindacali.....	19
CAPO IV – RICERCA E FORMAZIONE	20
Articolo 27 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria	20
Articolo 28 – Attività formativa	20
Articolo 29 – Osservatorio Regionale per la formazione medica specialistica.....	22
CAPO V – PATRIMONIO	23
Articolo 30 – Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria	23
Articolo 31 – Ricerca e formazione	23
CAPO VI – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	23
Articolo 32 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	23
CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	24
Articolo 33 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata.....	24

CAPO I – I RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E UNIVERSITA’

Articolo 1 - Oggetto dell’Intesa

1. Il presente protocollo d’intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l’Università per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell’interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria.

Articolo 2– Principio di collaborazione tra Regione e Università

1. L’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche si ispirano, nell’ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel campo delle inscindibili funzioni di assistenza, didattica e ricerca, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali
2. I rapporti tra l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche si sviluppano sulla base dei seguenti principi:
 - a. impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell’attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività;
 - b. partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi d’intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture ed i servizi sanitari destinati all’esercizio dei compiti istituzionali dell’Università nel campo didattico-formativo ed assistenziale;
 - c. sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo dell’Università tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
 - d. impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull’esercizio integrato delle attività di competenza;
 - e. integrazione delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza attraverso l’identificazione delle strutture sanitarie di cui al successivo comma 3;
 - f. autonomia dell’Università nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, che sono svolte nel pieno rispetto dei principi statutari propri dell’istituzione universitaria e con la finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e d’integrare le attività di didattica e di ricerca con un’assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, in coerenza con i compiti assistenziali e gli obiettivi in merito stabiliti dalla Regione;

- g. impegno di Regione ed Università nello sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio, per bacini di utenza predefiniti tra Regione e Università, in relazione al potenziale formativo delle Facoltà di Medicina;
 - h. impegno di Regione ed Università nello sviluppo di percorsi formativi integrati tra macroaree disciplinari, coinvolgendo le aree medico-sanitarie con altre aree ad esse complementari nella stessa o in altre Facoltà della specifica Università nei settori del farmaco e della ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
3. L'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza si realizza attraverso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G.Salesi" di Ancona (di seguito indicata come A.O.U. Ospedali Riuniti).

L'integrazione avviene altresì all'interno delle seguenti strutture del Servizio Sanitario Regionale:

- ASUR Marche (di seguito indicata come ASUR)
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (di seguito indicata come "Marche Nord")
- I.N.R.C.A.

Tale integrazione, anche riferita alle discipline interessate, si realizza mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni attuative al presente protocollo d'intesa che disciplineranno i rapporti in base alle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca. Tale accordo può prevedere l'attribuzione a personale docente universitario di direzione di unità operativa, di norma unica sul territorio regionale ad esclusione della Azienda Ospedaliero-Universitaria, previa adozione delle necessarie modifiche dell'atto aziendale. Le proposte di nuove convenzioni o di modifica di quelle in essere, sono sottoposte al nulla osta preventivo della Regione anche per la verifica della compatibilità con la programmazione regionale.

4. Qualora sia necessario l'ampliamento di strutture idonee a realizzare l'integrazione di cui sopra, l'Università, previo parere favorevole della Regione, può stipulare convenzioni con altre strutture sanitarie, anche private accreditate e/o fuori regione, diverse da quelle di cui al precedente comma, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università e del SSR.
5. Tutti i principi di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono disposizioni quadro per la definizione dell'Atto Aziendale dell'AOU Ospedali Riuniti e per le convenzioni da sottoscrivere con gli Enti di cui al comma 3 e 4. In queste ultime convenzioni verranno altresì individuate le strutture a direzione universitaria funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
6. Tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, gli Enti del SSR e altri soggetti pubblici o privati, sentita la Regione, possono farsi carico degli oneri relativi alla chiamata di professori di 1° e 2° fascia e di ricercatori a tempo determinato. Ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della legge 240/2010 gli oneri devono essere di importo inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di tipo b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo a).

7. Nell'ottica del principio di integrazione di cui al D. Lgs. 517/99 le parti si impegnano attraverso apposito atto convenzionale ad attivare una collaborazione per l'utilizzo della biblioteca virtuale dell'Università da parte delle aziende ed enti del SSR.

Articolo 3 - Partecipazione dell'Università agli atti di programmazione sanitaria regionale

1. L'Università e la Regione, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, si avvalgono di una Commissione Paritetica, avente come fine quello di disciplinare le modalità per la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Facoltà di medicina per ciò che concerne la formazione specialistica, i corsi di laurea delle professioni sanitarie e la formazione permanente dei medici e del comparto sanità compresa quella dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con il coinvolgimento delle strutture ordinistiche e delle organizzazioni di categoria.
2. Tale Commissione concorre altresì, attraverso parere obbligatorio, alla definizione di atti di indirizzo per lo sviluppo della programmazione della formazione ed in particolare afferente:
 - all'elaborazione del Piano Sanitario Regionale;
 - all'introduzione dello sviluppo di tecnologie e biotecnologie di possibile traslazione alla medicina clinica;
 - alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;
 - alle proposte di convenzioni o di modifica di quelle esistenti, attuative del presente protocollo d'intesa.

Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta.

3. La Commissione paritetica, tenuto conto delle finalità, è composta da cinque membri nominati dalla Regione Marche e cinque dall'Università Politecnica delle Marche ivi comprendendo anche la rappresentanza degli Enti del SSR facenti parte della rete formativa.

CAPO II – LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE

Articolo 4 - Azienda ospedaliero-universitaria

1. La collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l'Università si realizza prioritariamente attraverso l'AOU Ospedali Riuniti, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza, sia delle attività assistenziali, che di quelle didattiche e di ricerca.
2. L' AOU Ospedali Riuniti, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università Politecnica delle Marche l'ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.
3. L' AOU Ospedali Riuniti è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università ed, in particolar modo, della Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.
4. La missione dell'AOU Ospedali Riuniti consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca che assicura:
 - a. elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale;
 - b. l'accrescimento della qualità dei processi di formazione;
 - c. lo sviluppo delle conoscenze in campo biomedico e tecnologico;
 - d. la valorizzazione in via paritaria delle funzioni e delle attività del personale ospedaliero e di quello universitario.
5. L'organizzazione interna dell'AOU Ospedali Riuniti è definita mediante l'adozione, d'intesa con il Rettore dell'Università, dell'atto aziendale. Lo stesso è redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo d'intesa previo parere obbligatorio vincolante dell'Organo di indirizzo.
6. La tipologia ed i volumi delle attività assistenziali dell'AOU Ospedali Riuniti, stabilite in relazione alla missione aziendale, attengono alle discipline previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie attivati dall'Università, in coerenza con le linee di programmazione sanitaria regionale.
7. Le parti concordano l'opportunità che, presso l'AOU Ospedali Riuniti, si pervenga ad un coordinamento scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all'attività assistenziale, in raccordo con le funzioni scientifiche dell'Università, per il tramite di un direttore scientifico, individuato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia fra personalità di riconosciuta esperienza in ambito scientifico-medico, nominato dal direttore generale dell'AOU, d'intesa con il Rettore. La carica è senza oneri per il bilancio aziendale, ha durata triennale ed è consentito un unico rinnovo.

CAPO II.1 – ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

Articolo 5 - Organi e organismi dell’Azienda integrata

1. Gli organi dell’AOU Ospedali Riuniti sono:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale,
 - c) l’Organo di indirizzo.
 - d) il Collegio di Direzione
2. Presso l’AOU Ospedali Riuniti opera IL Nucleo di Valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione di cui al successivo Articolo 10.
3. Gli organi e gli organismi di cui ai commi precedenti si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. La Facoltà di Medicina e Chirurgia, e per essa il Preside, è il referente è per tutte le problematiche riguardanti i rapporti con il Sistema Sanitario.

Articolo 6 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’AOU Ospedali Riuniti. Egli assicura il regolare funzionamento ed esercita l’azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell’integrazione delle stesse per la realizzazione della mission aziendale.
2. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria. Egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti dell’Azienda, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione ed all’Università in relazione ai suoi compiti istituzionali. Tali compiti sono svolti in coerenza con la programmazione regionale, con le direttive della Giunta regionale e gli obiettivi assegnatigli all’atto della nomina e periodicamente aggiornati d’intesa tra Regione ed Università.
3. Il Direttore Generale d’intesa con il Rettore adotta, previo parere obbligatorio dell’Organo d’Indirizzo, il piano integrato di programmazione delle attività di assistenza, di ricerca e di didattica.
4. In particolare compete al Direttore Generale:
 - esercitare i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi e dal presente protocollo;
 - assumere la responsabilità del budget generale dell’Azienda;
 - assegnare i budget alle singole strutture operative;

- esercitare le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati in collaborazione con il Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV.
5. Il Direttore generale è nominato con atto della Regione d'intesa con Rettore dell'Università. I requisiti per la nomina a Direttore generale sono quelli previsti dalla normativa vigente per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione.
 6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto, stipulato con la Regione, di durata da tre a cinque anni rinnovabile per non più di una volta consecutiva, disciplinato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del D.Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto del direttore generale fissa, oltre agli obiettivi generali, quelli specifici di salute e di funzionamento dei servizi nonché quelli relativi all'attività didattica e di ricerca connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale che sono individuati di intesa con il Rettore dell'Università.
 7. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina del Direttore generale, la Regione, entro novanta giorni, sentito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 2, comma 2 *bis* del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, in caso di valutazione positiva procede alla conferma del Direttore generale o, in caso negativo e garantito il contraddittorio, dichiara la decadenza immediata dal relativo contratto con provvedimento motivato.
 8. Il Direttore generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie della Regione.

Articolo 7 – Il Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'AOU Ospedali Riuniti ed, in particolare, esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Il Collegio sindacale, nominato dal Direttore Generale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 *ter* del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 – L'organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo ha la funzione di garantire la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'AOU Ospedali Riuniti con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, nonché di verificare la corretta attuazione degli obiettivi stabiliti da Regione ed Università.
2. In particolare l'Organo di indirizzo:

- a. coadiuva il Direttore generale nella programmazione delle attività, nelle scelte strategiche generali aziendali, nella individuazione di criteri di qualità per la valutazione delle attività integrate delle unità operative, nel coordinamento del supporto alle attività formative;
- b. definisce gli obiettivi annuali e pluriennali di attività integrate e verifica la rispondenza tra questi e le risorse assegnate;
- c. esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale;
- d. individua e propone, in relazione alla peculiarità degli obiettivi annuali e pluriennali di attività, l'eventuale necessità di risorse aggiuntive;
- e. esprime parere sui piani di assunzione del personale e sui rilevanti investimenti.

Le determinazioni dell'Organo sono assunte nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione.

4. L'Organo d'indirizzo è nominato dal Presidente della Regione, ha durata quadriennale ed è costituito dai seguenti membri scelti per carica istituzionale o tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari e di formazione e ricerca:
 - il Presidente, nominato dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
 - il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - il Dirigente del Servizio Sanità della Regione;
 - un membro designato dall'Università, nominato dal Rettore;
 - un membro della Regione designato dal Presidente della Regione.

Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti della stessa Azienda ospedaliero-universitaria, né altri componenti della Facoltà di Medicina strutturati presso l'Azienda ad eccezione del Preside della Facoltà medesima, membro di diritto.

I membri durano in carica 4 anni con possibilità di conferma.

4. Il Direttore generale partecipa ai lavori dell'Organo d'indirizzo, senza diritto di voto. Hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Organo d'indirizzo il Presidente della Regione ed il Rettore.
5. L'organo si riunisce su convocazione del Presidente, non meno di 3 volte l'anno o su richiesta di almeno 2 membri, nonché tutte le volte che, in funzione dei compiti ad esso assegnati, è necessaria l'acquisizione del suo parere.
6. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione dell'organo sono affidate alla Regione mediante un proprio funzionario.

Articolo 9 – Il Collegio di direzione

1. Il Collegio di direzione è organo dell'AOU Ospedali Riuniti, costituito con provvedimento del Direttore generale.
2. Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai Direttori dei dipartimenti ad attività integrata (DAI) e dagli altri

Direttori di dipartimento non assistenziali, dai dirigenti coordinatori delle professioni sanitarie e dal Preside della Facoltà.

3. Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i dirigenti di singole strutture sia organizzative che funzionali, con particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff del Direttore Generale e della Direzione aziendale, nonché esperti anche esterni all'Amministrazione allorché risulti opportuna una valutazione tecnica in ordine a singoli argomenti in discussione.
4. Il Collegio di direzione, in particolare:
 - concorre al governo delle attività cliniche;
 - partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
 - partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università;
 - concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'AOU Ospedali Riuniti, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
 - partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
5. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Articolo 10 – Nucleo di Valutazione con funzioni di Organismo indipendente di valutazione

1. Costituisce organismo dell'AOU Ospedali riuniti ed è composto da esperti di comprovata professionalità e competenza esterni all'azienda. Ne fanno parte 3 membri nominati dal Direttore Generale con parere vincolante del Rettore, un membro è designato dal Rettore.
2. Tale organismo svolge le attività di valutazione delle performance, dei risultati gestionali dei dirigenti responsabili di struttura e le ordinarie verifiche annuali sul raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del comparto per quanto attiene la produttività collettiva. È facoltà del Nucleo compiere audizioni anche in fase di elaborazione degli obiettivi. Il Nucleo con funzioni di OIV espleta le funzioni di competenza in materia di trasparenza e integrità.

CAPO II.2 – L'ATTO AZIENDALE

Articolo 11 – Atto aziendale

1. L'Atto aziendale è l'atto di organizzazione e funzionamento di diritto privato necessario all'AOU Ospedali Riuniti per l'esercizio delle proprie attività; esso trova fondamento nell'art. 3 del D. Lgs.vo 502/1992 e nel presente Protocollo d'intesa.
2. L'Atto è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università. Il Direttore Generale, acquisita l'Intesa, trasmette l'Atto aziendale alla Regione che, verificata la compatibilità con le linee guida regionali, procede alla relativa approvazione.
3. L'Atto aziendale individua, in particolare:
 - a) i dipartimenti, ad attività integrata (DAI) e l'elencazione delle unità operative che li compongono, l'indicazione di quelle a responsabilità universitaria e di quelle a responsabilità ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere, al loro interno, l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario nazionale. Eventuali modifiche ai DAI e/o alle relative unità operative complesse e semplici che li compongono sono adottate di intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore;
 - b) i dipartimenti non assistenziali;
 - c) i rapporti fra i dipartimenti, assicurando nel loro funzionamento piena compatibilità ed integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche;
 - d) le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture assistenziali, semplici e complesse che li compongono;
 - e) le modalità di organizzazione interna dei dipartimenti aziendali assicurando, per quelli ad attività integrata, che le attività integrate didattiche e scientifiche siano individuate d'intesa tra il Direttore generale e il Rettore;
 - f) la procedura di attribuzione, conferma e revoca degli incarichi di direzione dei DAI e dei dipartimenti non assistenziali;
 - g) la procedura di nomina, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore generale, dei garanti per i procedimenti disciplinari di sospensione dei professori e ricercatori universitari, di cui all'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 517/1999;
 - h) gli elementi identificativi dell'AOU Ospedali Riuniti ed il patrimonio aziendale, compreso quello eventualmente conferito in uso all'Azienda mediante specifico accordo con l'Università;
 - i) quant'altro riguardi l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'intesa, si fa rinvio alle norme nazionali e regionali in materia di Atto aziendale.

CAPO II.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo 12 - Organizzazione della Azienda integrata ospedaliero-universitaria

1. L'organizzazione dell'AOU Ospedali Riuniti, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale e locale ed alle esigenze didattiche e formative derivanti dagli ordinamenti didattici nazionali, è definita nell'Atto Aziendale.

2. L'Università definisce le tipologie di strutture organizzative essenziali per la formazione e la ricerca.

Articolo 13 – I Dipartimenti

1. I Dipartimenti rappresentano il modello di gestione operativa di tutte le attività dell'AOU Ospedali Riuniti. Essi possono essere ad attività integrata (DAI) oppure non assistenziali; i DAI sono individuati dal Direttore Generale nell'Atto aziendale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti, tenendo conto, nell'ambito di detti vincoli, delle esigenze didattico-scientifiche della Facoltà di Medicina, dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse.
2. L'organizzazione delle attività assistenziali, integrate con quelle didattiche e di ricerca, in forma dipartimentale, ha lo scopo di:
 - a) fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati per la gestione dei profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati all'interno della rete sanitaria regionale;
 - b) garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
 - c) assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
 - d) favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;
 - e) consentire la partecipazione delle funzioni direzionali e delle strutture organizzative Aziendali alle procedure di governo clinico e di governo budgetario applicate nell'AOU Ospedali Riuniti sulla base della normativa regionale vigente;
 - f) assicurare l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse.
3. I D.A.I. sono organizzati come centri unitari di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del SSR e delle risorse strutturali ed umane assegnate da parte dell'Università, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento fra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.
4. I Dipartimenti ad Attività Integrata sono costituiti da unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale, individuate nell'atto Aziendale.
5. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sulla base di procedure e criteri stabiliti nell'atto aziendale, ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il DAI sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza professionale e curriculum scientifico e professionale. Egli rimane titolare dell'unità operativa complessa cui è preposto.

6. I Direttori dei DAI e dei Dipartimenti non assistenziali, assumono la responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi affidati.
7. Il funzionamento di ciascun DAI e Dipartimento non assistenziale è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi (Comitato di Dipartimento) e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il predetto regolamento è adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore.

Articolo 14 – Le unità operative complesse e semplici

1. Le unità operative, complesse e semplici, che compongono i singoli DAI sono quelle individuate con l'Atto Aziendale, d'intesa con il Rettore, in coerenza del Piano sanitario regionale e delle linee guida regionali nel rispetto dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, delle esigenze formative, di didattica e di ricerca, delle disponibilità di bilancio e da quanto previsto da altri atti programmatori. Ai sensi dell'art. 12 del Patto per la Salute 2010-2012 e del DM 70/2015, le unità operative complesse e semplici a direzione universitaria concorrono al rispetto degli standard nazionali e regionali, fatte salve sopravvenute e/o diverse disposizioni normative nella materia.
2. I Direttori di struttura complessa ospedalieri sono individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.; i direttori di struttura complessa universitaria sono individuati sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 20 comma 2.
3. Le strutture semplici, articolazioni di strutture complesse o dipartimentali, a direzione universitaria sono individuate d'intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore. I responsabili delle predette strutture sono individuati tra il personale docente universitario con le modalità previste dal successivo comma 4.
4. L'incarico di responsabile di struttura semplice articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, secondo modalità che garantiscano trasparenza e partecipazione, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni di attività. L'incarico di responsabile di struttura semplice articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal Direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, secondo modalità che garantiscano trasparenza e partecipazione, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni di attività.

Articolo 15 - Dotazione organica

1. Il Direttore generale, d'intesa con il Rettore e con separato atto, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera universitaria costituita dal personale dipendente dall'Azienda, dai docenti universitari (professori e ricercatori) e dal personale tecnico amministrativo universitario che svolge attività assistenziale.

CAPO II.4 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 16 - Piano triennale di attività

1. Il piano triennale di attività, che deve essere predisposto dall’Azienda in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale delle attività didattiche e di ricerca, indica gli obiettivi, comprensivi di misure e tempi, e le strategie, l’assetto organizzativo e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.
2. Il piano, in particolare, contiene l’indicazione:
 - dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni assistenziali;
 - delle modalità di funzionamento dei servizi;
 - dell’attività formativa deliberata dai competenti organi accademici;
 - dei progetti di ricerca finalizzata, approvati dai competenti organi accademici ;
 - dello sviluppo di progetti aziendali di ricerca;
 - dei programmi di formazione di competenza aziendale;
 - delle modalità d’integrazione dell’attività assistenziale con quelle didattiche e di ricerca, acquisito in merito il parere dell’organo d’indirizzo;
 - del grado di sviluppo della gestione budgetaria;
 - del grado di sviluppo del controllo di gestione;
 - dei programmi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale;
 - delle modalità di esercizio della libera professione secondo apposito regolamento;
 - del sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti.
3. Il piano triennale aziendale viene adottato dal Direttore generale d’intesa con il Rettore , previo parere obbligatorio dell’Organo di indirizzo.

Articolo 17 - Piano di attività annuale

1. Il piano triennale di attività si attua attraverso il piano di attività annuale.
2. Il piano di attività annuale è formulato, al pari del piano triennale, con il metodo budgetario e deve trovare corrispondenza nelle parti del bilancio economico di previsione annuale dell’Azienda. Il piano di attività annuale costituisce un allegato del bilancio economico di previsione annuale.

Articolo 18 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale

1. All’Azienda ospedaliero-universitaria, per quanto non previsto dal presente protocollo, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni previste in materia per le Aziende ospedaliere delle Marche; in particolare l’Azienda integrata è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni regionali in materia di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria (decreti commissariali, decreti dirigenziali, circolari, ecc).
2. Ai fini di cui al presente Articolo la Regione classifica l’AOU nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni didattiche e di ricerca.

CAPO III - PERSONALE UNIVERSITARIO

CAPO III.1 – IL PERSONALE DOCENTE

Articolo 19 - Personale universitario: professori e ricercatori

1. Nell'ambito dell'AOU Ospedali Riuniti i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda sono individuati, con il provvedimento di cui all'articolo 15 comma 1, periodicamente aggiornato a seguito delle nuove immissioni in ruolo dei docenti con comunicazione da parte del Rettore.
2. I professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 sono individuati con determina del Direttore Generale, previa intesa con il Rettore e sentito il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base dell'organico stabilito nelle convenzioni di cui al predetto articolo.
3. Ai professori ordinari, ai professori associati ed ai ricercatori di Settori Scientifico Disciplinari medici assunti dall'Università per le esigenze didattico-scientifiche viene garantita l'inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza nel rispetto della valenza clinica della disciplina e la conseguente attribuzione delle funzioni assistenziali all'interno dell'AOU Ospedali Riuniti o in uno degli Enti di cui all'articolo 2 comma 3.
4. Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al Direttore Generale.
5. I professori e ricercatori universitari, oltre all'attività dedicata alla didattica e alla ricerca, assicurano la loro presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti articolando l'orario di lavoro in modo flessibile. L'orario di lavoro è articolato sulla base di un piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione delle attività didattiche e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali. 19 ore settimanali devono essere esclusivamente dedicate all'assistenza e rilevate tramite timbratura elettronica con le stesse modalità previste per il personale dipendente. La regolamentazione dell'orario di lavoro è stabilita nell'apposito regolamento aziendale a cui il personale universitario deve attenersi. Sulla base dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o su 6 giorni lavorativi, al docente spettano rispettivamente 32 o 36 giornate di ferie all'anno.
6. L'attività libero professionale intramoenia non concorre al computo dell'impegno orario complessivo, gli orari sono comunicati preventivamente e sono rilevati mediante apposita timbratura.
7. Il personale docente, nell'ambito del proprio orario di lavoro, ha diritto a n. 2 ore/settimanali per l'attività di formazione ed aggiornamento. La fruizione da parte dei Docenti della riserva oraria per attività non retribuite di formazione e aggiornamento, svolte al di fuori della struttura di appartenenza, deve avvenire previa autorizzazione del Direttore di struttura, al fine di consentire la programmazione del lavoro e la successiva corretta comunicazione, all'Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento. La partecipazione a seminari, congressi, corsi di aggiornamento avviene secondo le norme in materia ed i regolamenti aziendali.

8. L'autorizzazione per i periodi di congedo o di aspettativa per motivi di studio e ricerca è concessa dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale che ha la responsabilità di assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio delle attività sanitarie e della continuità assistenziale.

Articolo 20 – Attribuzione di incarichi al personale docente

1. L'incarico assistenziale attribuito a Professori e Ricercatori avviene a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto individuale con il Direttore Generale delle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 in cui sono indicati, salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio quali:
- la durata dell'incarico;
 - le funzioni e le responsabilità;
 - gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività;
 - il trattamento economico.
2. L'Atto Aziendale degli Enti di cui all'articolo 2 comma 3 individua le strutture complesse e semplici a direzione universitaria. Per le strutture complesse a direzione universitaria la nomina e revoca dei direttori è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 517/99, dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, acquisito il parere del Preside della Facoltà sentito Direttore del DAI sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
- Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 517/1999, ai docenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore di struttura complessa si applicano le regole previste dall'art. 15 comma 8 del D.lgs. 502/1992 in materia di attestato di formazione manageriale.
3. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione universitaria e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, tra i professori e ricercatori universitari in possesso dei previsti requisiti per l'accesso a tali incarichi. Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria l'individuazione del responsabile da parte del Direttore generale avviene su proposta del Direttore del DAI di appartenenza.
4. Ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa è affidato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la responsabilità e la gestione dei programmi inter e/o infradipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di struttura complessa. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura semplice e complessa.

5. La valutazione dei professori e dei ricercatori universitari è effettuata sulla base dei principi di cui all'articolo 5 del d. lgs. 517/1999, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL Area Medica e Sanitaria.

Articolo 21 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 517/99 ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso gli Enti di cui all'articolo 2 comma 3 compete, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, i cui criteri e valori sono stabiliti dai CCNL e dai contratti integrativi aziendali per il personale della dirigenza del SSN. Pertanto ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale spetta la retribuzione di posizione sulla base dell'incarico attribuito in parte fissa ed in parte variabile, sulla base di quanto disposto dai CCNL vigenti e singoli accordi aziendali.
2. Nel rispetto del principio di uniformità di trattamento tra il personale universitario ed il personale ospedaliero, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali spettano, inoltre:
 - a) Indennità di struttura complessa, ove prevista;
 - b) Indennità di direzione di dipartimento, ove prevista;
 - c) Indennità di esclusività del rapporto di lavoro per coloro che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria secondo i CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN;
3. Ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale, a rapporto esclusivo, qualora dall'attribuzione del trattamento economico universitario e dall'attribuzione del trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 scaturisca un trattamento economico complessivo inferiore a quello spettante ad un dirigente ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità, sarà corrisposto un compenso riassorbibile pari alla differenza dei due trattamenti economici, entrambi calcolati al netto della variabile aziendale.
4. Il compenso riassorbibile di cui al comma precedente dovrà essere decurtato, fino a concorrenza, dell'importo relativo all'eventuale assegno ad personam riassorbibile già in godimento; la modalità di riassorbimento per entrambe le voci, sarà oggetto di successiva regolamentazione.
5. Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali spetta altresì:
 - a. un trattamento aggiuntivo ai dirigenti a rapporto esclusivo, graduato in relazione ai risultati raggiunti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nella realizzazione degli obiettivi affidati nonché all'efficacia della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca secondo i criteri ed i valori stabiliti dai contratti integrativi aziendali;
 - b. i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità ecc.).
6. I trattamenti economici sono definiti, in osservanza delle disposizioni normative vigenti, secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai CCNL di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.
7. I costi del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale

del SSN e con la programmazione del personale docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia al fine di garantire, giusto quanto disposto dal decreto legislativo 517/99, l'integrazione tra ricerca didattica ed assistenza.

CAPO III.2 – IL PERSONALE UNIVERSITARIO EQUIPARATO ALLA DIRIGENZA SANITARIA

Articolo 22 - Personale universitario equiparato alla Dirigenza sanitaria

1. Fermo restando la disponibilità di posti in organico il personale tecnico universitario, in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno nei ruoli dirigenziali del SSN, può essere ammesso a svolgere attività assistenziale sulla base di apposita intesa tra il Direttore Generale ed il Rettore i cui costi devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale. Considerato lo svolgimento di pari funzioni e mansioni il suddetto personale è equiparato alla Dirigenza Sanitaria.
2. Al personale tecnico universitario equiparato alla Dirigenza Sanitaria è attribuito dal Direttore Generale di cui all'articolo 2 comma 3 un incarico dirigenziale secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di accordo integrativo.
3. L'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali e rilevato tramite timbratura elettronica. La regolamentazione dell'orario di lavoro è stabilita nell'apposito regolamento aziendale a cui il personale universitario deve adeguarsi. Sulla base dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o su 6 giorni lavorativi, al medesimo spettano rispettivamente 32 o 36 giornate di ferie all'anno.
4. Al personale oggetto del presente capo, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale e per il trattamento economico, al CCNL dell'area della Dirigenza SPTA.
5. Al personale oggetto del presente articolo, oltre al trattamento economico universitario a carico dell'Università, è corrisposta a carico dell'azienda un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità.
6. I costi personale universitario equiparato alla dirigenza sanitaria devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

CAPO III.3 – IL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Articolo 23 - Personale universitario delle professioni sanitarie

1. Il personale universitario delle professioni sanitarie inserito negli organici delle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 è ad esaurimento.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. La sua articolazione, fatto salvo quanto stabilito per il personale che svolge le funzioni di Direttore ADP e tutore di tirocinio, deve essere concordato con il *Direttore della struttura/Dirigente delle professioni sanitarie* presso cui l'interessato opera.

3. La progressione economica orizzontale del personale di cui al presente articolo si realizza con le modalità, valori economici e condizioni previste dalla normativa di riferimento per il personale del SSN e dagli accordi decentrati.
4. Al personale oggetto del presente articolo, oltre al trattamento economico universitario a carico dell'Università, è corrisposta a carico dell'azienda un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità.
5. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente protocollo, fatte salve le specificità connesse al ruolo del personale universitario, si rinvia alla disciplina stabilita dai CCNL del Comparto Sanità e CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
6. I costi personale universitario delle professioni sanitarie devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

CAPO III.4 – ALTRO PERSONALE

Articolo 24 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni

1. Gli assegnisti ed i dottorandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le finalità connesse all'attività di ricerca e nell'ottica del principio di integrazione tra Università ed Azienda, possono svolgere attività assistenziale previo rilascio del nulla osta e della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi da parte delle aziende di cui all'articolo 2 comma 3.
2. I collaboratori esterni dell'Università, per le finalità connesse all'attività didattica e di ricerca e nell'ottica del principio di integrazione tra Università ed Ente, possono svolgere attività assistenziale previo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nei termini fissati dall'Ente è a carico del collaboratore.

CAPO III.5 – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA

Articolo 25 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale

1. Le indennità ed i compensi accessori del personale docente e non docente inserito in assistenza sono a carico dell'azienda ed erogati mensilmente dall'università: i criteri di accesso e maturazione degli stessi sono i medesimi del personale dipendente. Le modalità ed i tempi di rimborso sono stabiliti mediante accordi tra le aziende e l'università.

Articolo 26 – Rapporti sindacali

1. Nelle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3, la contrattazione decentrata (aree della dirigenza medica, sanitaria e del comparto) si svolge congiuntamente con le OO.SS. del SSN e dell'Università firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali. La delegazione di parte pubblica è integrata con un componente designato dal Rettore.
2. Nell'ottica del principio di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale si stabilisce che al relativo tavolo regionale con le OO.SS. possa essere prevista la presenza, per specifiche

materie all'ordine del giorno, di un componente universitario delegato dal Rettore e un componente individuato in forma congiunta dalle OO.SS. dell'università.

CAPO IV – RICERCA E FORMAZIONE

Articolo 27 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria

1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica, sanitaria e traslazionale. A tale scopo, la Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi perseguono:
 - lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative fondate sulla ricerca di base;
 - il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla traslazionale;
 - la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza.
2. L'Università mette a disposizione le sue competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione anche per rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale e per favorire l'accesso all'attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute e da istituzioni Europee, nonché da altre istituzioni pubbliche e private.
3. La Regione e l'Università concorrono ad incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici del SSR dipendenti delle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 alle attività didattiche ed a quelle di ricerca clinica e sanitaria.
4. Eventuali brevetti, spin-off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dalle Aziende di cui all'articolo 2 comma 3 in collaborazione con l'Università saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti ed i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifiche intese tra le Aziende e Università nel rispetto dei principi di cui al primo comma secondo i principi che saranno indicati in apposito regolamento da emanarsi d'intesa tra Regione e Università.
5. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte tra Università ed Enti di cui all'articolo 2 comma 3, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi di intesa tra Università ed Enti, nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 28 – Attività formativa

1. L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, degli studenti di Medicina e Chirurgia nonché di quelli dell'area infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.
2. Con specifici protocolli d'intesa, stipulati tra la Regione e l'Università, sono disciplinate le modalità per la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Facoltà di Medicina e Chirurgia come di seguito indicato:

- a) la formazione medico-specialistica;
- b) i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;
- c) la formazione permanente dei medici e del personale del comparto sanità

3. La Commissione Paritetica di cui all'art. 3 formula pareri obbligatori sui protocolli di cui al comma precedente.

4. Regione e Università, sentita la Commissione Paritetica, determinano annualmente il fabbisogno formativo per i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario in coerenza con:

- a. obiettivi connessi ai livelli di essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario;
- b. modelli organizzativi dei servizi e capacità formativa complessiva;
- c. offerta complessiva di lavoro presente sul territorio regionale;
- d. domanda complessiva di lavoro stimata tenendo conto del bacino di utenza, del personale in corso di formazione nonché del personale già formato e non ancora occupato.

Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 10 giorni dalla richiesta.

5 Il personale del Servizio Sanitario della Regione Marche (medico, sanitario e del comparto) ed il personale tecnico-amministrativo universitario inserito in assistenza partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Ente/Università. Nelle intese di cui al precedente comma 2 vengono definite le modalità e i termini per la partecipazione del predetto personale all'attività didattica pre e post-lauream.

6. La Regione, a decorrere dall'anno 2018, assegna annualmente all'università un contributo di € 2.100.000,00 per la realizzazione e gestione dei corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria e dei corsi a ciclo unico. L'Università rende conto alla Regione delle spese sostenute con indicazione dei corsi attivati, impegnandosi a mantenere quello di Odontoiatria e Protesi Dentaria particolarmente riferito ai pazienti disabili che presentano difficoltà assistenziali maggiori, cui è destinata una quota pari a € 100.000.

Il contributo regionale è rideterminabile anche sulla base di modifiche dell'offerta formativa.

7 Ai sensi della normativa e degli ordinamenti didattici vigenti, il personale del Servizio Sanitario Regionale che collabora a vario titolo nell'ambito dei corsi di studio attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è messo a disposizione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per garantire l'attività didattica.

Per quanto riguarda i corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria è demandata all'università, attraverso le aziende ed enti sede dei corsi, la corresponsione di specifici compensi al personale di cui al comma precedente impegnato nella formazione. I predetti compensi, legati al ruolo ricoperto, sono definiti, nel rispetto delle norme vigenti e degli ordinamenti didattici, nell'ambito del protocollo di intesa di cui al comma 2 del presente articolo. La Regione promuove incontri congiunti tra l'università e

gli enti sanitari al fine di garantire che al personale del Servizio Sanitario Regionale coinvolto nell'attività formativa sia corrisposto lo stesso compenso a parità di funzioni.

8. La Regione, per far fronte alle specifiche esigenze del SSR si riserva di finanziare annualmente, attraverso apposita convenzione, posti aggiuntivi nell'ambito delle Scuole di Specializzazione la cui attività formativa sia svolta presso le sedi del Servizio Sanitario Regionale. Le parti si impegnano a garantire il possesso dei requisiti e degli standard richiesti all'Università e alle Strutture del Servizio Sanitario Regionale per l'attivazione delle Scuole di Specializzazione.
9. L'Università informa tempestivamente la Regione di eventuali rinunce di titolari di contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione medesima e su quant'altro utile in merito ad eventuali contratti da attivare.

Articolo 29 – Osservatorio Regionale per la formazione medica specialistica

1. Presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha sede l'Osservatorio Regionale per la formazione medica specialistica.

L'Osservatorio è nominato dalla Regione ed è così costituito:

- Presidente: Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Componenti:
 - a. n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione, individuati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
 - b. n. 3 Medici del Servizio Sanitario Regionale individuati dalla Regione tenendo in debito conto il ruolo dell'azienda Ospedaliero-Universitaria;
 - c. n. 3 rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, individuati dai medici specializzandi.

2. L'Osservatorio assolve ai compiti indicati dall'art 44 del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n.368:

- Definire i criteri per la rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa;
- Verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea;
- Fornire elementi di valutazione richiesti dall'Osservatorio nazionale;

Inoltre l'Osservatorio è tenuto a fornire pareri richiesti dalla Regione anche in funzione della determinazione del fabbisogno formativo.

2. I componenti restano in carica un triennio, ad eccezione della componente studentesca che resta in carica un biennio, e non sono previsti compensi o rimborsi di parte regionale. L'Azienda Ospedaliero-

Universitaria e l'Università, per quanto di rispettiva competenza, curano le procedure per la individuazione dei nominativi dei componenti al fine di garantire la continuità di funzionamento dell'Osservatorio.

L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno oltre che su convocazione del Presidente.

CAPO V – PATRIMONIO

Articolo 30 – Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

1. In apposito documento, aggiornato annualmente, sono censiti i beni di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell'Università. I beni dell'Università sono valutati nel patrimonio dell'Azienda ed alla cessazione della destinazione iniziale rientrano nella sua piena disponibilità. La modifica d'uso o la dichiarazione di fuori uso sono effettuati dall'Azienda previo parere favorevole dell'ente proprietario. I beni mobili, immobili o comunque in uso gratuito all'Università possono essere concessi a titolo di uso gratuito all'Azienda che si farà carico dei costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza.

Articolo 31 – Ricerca e formazione

La dinamica evolutiva delle organizzazioni sanitarie richiede la capacità di affrontare le sfide ed il cambiamento attraverso un processo di informazione e aggiornamento continuo (life-long learning). In considerazione di ciò, si rende necessario utilizzare, in ambito sanitario, tecniche di simulazione che prevedono l'utilizzo di attrezzatura (simulatore o software procedurale) che, in una realtà virtuale, crea un paziente standardizzato per riprodurre situazioni e ambienti di cura allo scopo di insegnare procedure diagnostiche e terapeutiche, ripetere processi e concetti medici, assumere decisioni da parte di un professionista della sanità o di un team di professionisti. A tal fine Regione e Università convengono di istituire un Centro di Simulazione Integrato in formazione continua in medicina, gestito dall'Università in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, la cui istituzione ed il funzionamento saranno oggetto di apposita convenzione.

CAPO VI – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 32 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono individuati quali "datori di lavoro" ex Dlgs n. 81/2008 nei confronti del personale docente e non docente inserito in attività assistenziale, degli studenti, degli specializzandi, dei dottorandi, degli assegnisti e degli altri collaboratori dell'Università previamente autorizzati, limitatamente all'attività che viene espletata all'interno delle proprie strutture.
2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo la regione promuove incontri congiunti tra l'università e le aziende al fine di uniformare e razionalizzare le misure inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un protocollo operativo di riferimento per tutte le aziende ed Enti del SSR.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata

1. Il presente protocollo si pone in continuità con i rapporti già esistenti tra Università Politecnica delle Marche e le Aziende sanitarie del territorio presso cui l'Ateneo opera per assicurare la piena realizzazione dell'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza in tutta la Regione Marche. Rimane fermo il ruolo dell'AOU Ospedali Riuniti quale Ente di riferimento.
2. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha la durata di anni quattro, esso si intende tacitamente rinnovato per analogo periodo se non viene data comunicazione di recesso, da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.
3. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si richiama la normativa vigente ed in particolare il decreto legislativo n. 517/1999 ed il D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche

Prof. Sauro Longhi

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Luca Ceriscioli